



## PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

EXECO S.r.l. – Impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in via Meucci, 2/A - 35037 – Teolo (PD)

### Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A**; le operazioni di cui al successivo punto 2 potranno essere eseguite secondo le tabelle di cui all'Allegato A;

### Operazioni

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'installazione le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) di seguito specificate:
  - 2.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
  - 2.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
  - 2.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
  - 2.4 sconfezionamento/riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso CER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio;
  - 2.5 accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento/riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;
  - 2.6 selezione e cernita per singole partite di rifiuti in ingresso (stesso CER, stesse HP, stesso produttore), distinta in:
    - 2.6.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [D13/R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e la filiera di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero/smaltimento;
    - 2.6.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12] effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
    - 2.6.3. separazione della fase solida da rifiuti liquidi [R12/D13], al fine di separare il deposito solido formatosi per gravità dalla fase liquida surnatante; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute da ogni operazione devono essere caratterizzate, classificate, codificate; la commistione di frazioni con diverso CER e/o diverse HP si configura come miscelazione e deve avvenire nel rispetto integrale delle pertinenti prescrizioni;
  - 2.7 riduzione volumetrica [R12, D13] su singole partite di rifiuti o su più partite commiste di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, effettuata



**Allegato A al Decreto n. 62 del 20/02/2025**

**pag. 2/12**

mediante polipo meccanico;

2.8 miscelazione in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 [R12/D13] con eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento.

3. ove nel corso delle operazioni di cui al punto 2 derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

**Quantitativi autorizzati**

4. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e capacità di trattamento:
- 4.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15]: 390 Mg, di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - 4.2 i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione) non possono superare i limiti definiti al punto precedente;
  - 4.3 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12, D13, D14]: 90 Mg/giorno;
  - 4.4 potenzialità massima di trattamento annuale di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12, D13, D14]: 27.000 Mg/anno.

**Layout**

5. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria in Allegato A2; copia della planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo.
6. I punti di emissione sono individuati in Planimetria assunta al prot. reg. n. 29430 del 17/01/2023 in Allegato A3.
7. La rete di raccolta e trattamento delle acque è individuata in Planimetria assunta al prot. reg. n. 247608 del 22/05/2024 in Allegato A4.
8. Ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.

**Conferimento di rifiuti**

9. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
  - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
  - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben



definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;

- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
- l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

10. Deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Padova e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
11. Devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Padova e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PGO.
12. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli ed eventuali altre tipologie potenzialmente interessate, da specificarsi nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
13. I rifiuti derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'impianto solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas quali Acetilene, Fosfina, Ammoniaca e Idrogeno. È fatto comunque obbligo di dotare l'impianto di idonee sostanze di estinzione non contenenti acqua.
14. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.
15. Sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto.
16. È inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

### **Operazioni di miscelazione**

17. Le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
  - 17.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;



- 17.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000 il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A al Decreto n. 298 del 08/10/2024;
- 17.3 la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- 17.4 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;
- 17.5 l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 17.6 in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:
- a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;
  - b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
  - c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:
    1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
    2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
    3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.
- Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.



**Allegato A al Decreto n. 62 del 20/02/2025**

**pag. 5/12**

- d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
  - e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
  - f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
    - 1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
    - 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
    - 3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.
- 17.7 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. miscele di bombolette) da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 17.8 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 17.9 ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 17.10 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 17.11 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;



- 17.12 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero o lo smaltimento “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 17.13 la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatta eccezione per le miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all’art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un CER del capitolo 13 e delle miscele di rifiuti aventi medesimo CER ma differenti HP che possono mantenere il CER di origine e agli ulteriori casi specifici individuati in PMC/PGO;
- 17.14 sono fatte salve le deroghe già rilasciate per l’invio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di miscelazione (CER 190204\* e CER 191211\*) presso:
- l’installazione di Centro Risorse S.r.l. ubicata a Motta di Livenza (TV) per operazioni di miscelazione (R12/D13) e relativo stoccaggio funzionale (R13/D15), propedeutiche al successivo invio ad impianti di recupero energetico o incenerimento (R1/D10); la miscelazione deve avvenire in conformità al gruppo di miscelazione n. 1 INCEN./RECUPERO ENERGETICO (R1/D10) in Allegato A al Decreto n. 298 del 08/10/2024, limitatamente ai CER che risultino singolarmente conferibili sia all’impianto intermedio sia all’impianto di destinazione finale.
  - l’installazione di Mecomer S.r.l. ubicata a San Giuliano Milanese (MI) per le operazioni di deposito preliminare (R13/D15) e di ricondizionamento/sconfezionamento/riconfezionamento (R12/D14), propedeutiche al successivo invio ad incenerimento (R1/D10) la miscelazione deve avvenire in conformità al gruppo di miscelazione n. 1 INCEN./RECUPERO ENERGETICO (R1/D10) in Allegato A1, limitatamente ai CER che risultino singolarmente conferibili sia all’impianto intermedio sia all’impianto di destinazione finale;
- 17.14.1 è fatta salva la deroga già rilasciata per l’invio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di miscelazione di rifiuti del gruppo n. 8 “oli” di cui all’Allegato A del decreto n. 298 del 08/10/2024 alla SE.RI s.r.l. ubicata in via Mincana, 31, Due Carrare (PD) per ulteriori operazioni R12, propedeutiche al successivo invio al Consorzio di recupero oli presso l’impianto di rigenerazione Itelyum SpA;
- La Ditta è tenuta a comunicare, congiuntamente alle relazioni periodiche del PMC/PGO, i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso gli impianti intermedi e quelli relativi al loro smaltimento/recupero finale: quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all’impianto intermedio, dichiarazione di avvenuto avvio ad impianti di recupero/smaltimento definitivo da parte del gestore dell’impianto intermedio che attesti anche che l’impianto di destino è autorizzato a ricevere tutti i CER che compongono la miscela.
- 17.15 non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 17.16 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all’art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni di cui al punto 17.3 “accertamento preliminare di fattibilità”, al punto 17.6 “divieto di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità”, al punto 17.11 “gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte”; le HP delle miscele degli oli sono attribuite in conformità

**Allegato A al Decreto n. 62 del 20/02/2025**

pag. 7/12

all'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e alla Decisione della Commissione 2014/955/UE, secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e le Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti.

- 17.17 le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere.
- 17.18 l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale nel gruppo di miscelazione per l'invio ad incenerimento/recupero energetico di cui all'Allegato A1 è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 17.19 l'inclusione di rifiuti con componente organica nel gruppo di miscelazione per l'avvio a inertizzazione di cui all'Allegato A del Decreto n. 298 del 08/10/2024, è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
- 17.20 non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti.

**Emissioni in atmosfera**

18. Sono autorizzate, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per i punti di emissione C1 e C2 individuati nella planimetria di cui all'Allegato A2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.1 devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

| Camino (n°) | Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | Sistema di abbattimento | Parametro | VLE                   |
|-------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| C1          | 10.000                       | Filtro a carboni attivi | Polveri   | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|             |                              |                         | TVOC      | 30 mg/Nm <sup>3</sup> |
| C2          | 20.000                       | Filtro a carboni attivi | Polveri   | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|             |                              |                         | TVOC      | 30 mg/Nm <sup>3</sup> |

18.2 i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, attraverso operazioni di manutenzione secondo quanto riportato nel PMC/PGO e devono rispettare le seguenti prescrizioni:

18.2.1 le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di aspirazione e abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

18.2.2 la Ditta dovrà provvedere alla verifica della saturazione dei carboni attivi (punti di emissione C1-C2) e alla loro sostituzione con le modalità e le tempistiche definite nel PMC/PGO;

18.2.3 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni ad essi afferenti, necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali; questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la a



- 18.2.4 rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati; le fermate degli impianti di abbattimento (ordinarie e straordinarie) devono essere annotate su apposito registro, riportando il giorno e il motivo dell'interruzione, nonché tempi di ripristino;
- 18.2.5 i camini devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 18.2.6 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria, sono da indicare nel PMC/PGO.

### **Gestione delle acque**

- 19. È autorizzato, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico denominato SF2 di cui alla planimetria in Allegato A4 nella rete fognaria consortile delle acque bianche recapitante in corpo idrico superficiale, delle acque meteoriche di prima pioggia previo trattamento di disabbiatura e disoleazione, nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 del d.lgs. n. 152/2006, colonna "scarico in acque superficiali".
- 20. I limiti di cui al punto precedente devono essere rispettati al pozzetto di campionamento denominato SF3 prima della confluenza con le acque di seconda pioggia non trattate per l'avvio allo scarico SF2.
- 21. Si prende atto che le acque di seconda pioggia vengono avviate senza alcun trattamento allo scarico denominato SF2 nella rete fognaria consortile delle acque bianche.
- 22. Si prende atto che le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate nello scarico denominato SF1 di cui alla planimetria in Allegato A4 in fognatura acque nere gestita da ETRA Spa.
- 23. Tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, inclusi i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico.
- 24. Qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV.
- 25. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

### **PMC/PGO**

- 26. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
  - 26.1 è approvato il PMC/PGO Rev. 15 del 12/09/2024 assunto al prot. reg. n. 475868 del 13/09/2024;
  - 26.2 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia di Padova e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV;
  - 26.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione, ARPAV, Provincia di Padova e Comune, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo;
  - 26.4 le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti di controllo. Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato;





26.6 la Ditta deve comunicare ad ARPAV le date di effettuazione dei prelievi attinenti alle emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici con le modalità e le tempistiche definite nel PMC.

### Prescrizioni generali

27. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10.08.2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del consiglio.
28. La gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e relativi collaudi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
29. Le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione facente riferimento alla planimetria approvata, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni, per differenti filiere R/D o per rifiuti; la cartellonistica deve indicare i codici EER e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e la filiera di destino.
30. I flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 3 anni. I rifiuti potranno sostare presso la bilancia e nell'area di preaccettazione, per il tempo strettamente necessario ad eventuali analisi – da eseguirsi istantaneamente – e al loro smistamento verso le aree di stoccaggio previste nella planimetria di cui all'Allegato A2. In ogni caso a conclusione dell'ultimo turno giornaliero l'area di cui trattasi dovrà essere sgomberata dai rifiuti.
31. I rifiuti presso la bilancia e nell'area di preaccettazione dovranno essere comunque protetti dal dilavamento qualora il loro conferimento avvenga in giornate piovose. Dovranno inoltre essere contenuti in contenitori chiusi.
32. Lo stoccaggio funzionale al trasporto dei containers sulla zona nord appositamente identificato in Allegato A2, deve essere limitato alle 48 ore, e, solo previa comunicazione alla Provincia (da inviare almeno tre giorni lavorativi prima) e per motivate ragioni, lo stoccaggio potrà essere prolungato per un periodo massimo di sette giorni.
33. I containers di cui al punto precedente dovranno essere chiusi, i rifiuti in essi contenuti non dovranno essere rimossi, travasati in altri contenitori o comunque manomessi in alcun modo.
34. I cassoni esterni adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi o polverulenti, compresi quelli sotto tettoia, devono essere a tenuta e dotati di copertura, in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti e eventuali dispersioni.
35. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti.
36. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è depositata.



37. Tutte le operazioni di travaso e miscelazione di rifiuti contenenti sostanze volatili e le operazioni di riduzione volumetrica che possono generare polveri devono avvenire all'interno del reparto 2 indicato nella planimetria di cui all'Allegato A2, dotato di sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera, che deve essere costantemente mantenuto in aspirazione durante le suddette operazioni.
38. I rifiuti allo stato fisico liquido dovranno essere stoccati solamente nelle aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti (reparti n. 1, 2, 3A e 3B della planimetria di cui all'Allegato A2).
39. Devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento.
40. In casi del tutto eccezionali, è ammesso il cambio filiera per singole specifiche partite di rifiuti, per le quali la Ditta ha l'obbligo di tenere a disposizione degli Enti di controllo tutta la documentazione atta a giustificare il cambio nella destinazione del rifiuto, nonché a garantire – sempre e comunque – la tracciabilità dello stesso dalla sua origine fino al suo definitivo recupero/smaltimento, utilizzando al riguardo il riquadro annotazioni del registro di carico/scarico; tali episodi, che devono comunque rivestire carattere di eccezionalità, devono essere rendicontati contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC/PGO.
41. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.).
42. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
43. Deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
44. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
45. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori.
46. I contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni.
47. I contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
48. La gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
49. La gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003.



**Allegato A al Decreto n. 62 del 20/02/2025**

**pag. 11/12**

50. La gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008.
51. La gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999.
52. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992.
53. Lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe.
54. Il rifiuto identificato dal codice CER 040101 (carniccio e frammenti di calce) può essere conferito nell'impianto solo se stabilizzato e non putrescibile.
55. Deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.
56. Deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
57. Ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia.
58. Deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
59. siano valutati tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (es.: rischi chimici, fisici, ecc...) ed implementate le opportune misure mitigazione che dovranno essere formalizzate nel DVR e/o DUVRI. Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza;
60. i posti di lavoro e di passaggio: i posti di lavoro, di passaggio, le vie di circolazione, banchine, ecc... devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali e concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro (Rif.: Allegato IV punto 1.8 del D.Lgs. nr. 81/08 e smi); sia previsto un piano della viabilità aziendale con la previsione della segnaletica di sicurezza, percorsi distinti e separati tra autocarri, carrelli elevatori ecc e pedoni per evitare il rischio investimento. Tale piano sia inserito nel DVR e costantemente monitorato ed aggiornato;
61. qualora le opere finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche determinino ristagni d'acqua o condizioni di scorrimento di acque a lento deflusso, siano previste ed attuate idonee misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti
62. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Teolo (PD), di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c) e 29-undecies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006.
63. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Teolo (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC.
64. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art.



**Allegato A al Decreto n. 62 del 20/02/2025**

**pag. 12/12**

28 della L.R. n. 3/2000, compresi quelli riferiti al mantenimento in efficienza dei misuratori di livello e degli allarmi acustico/visivi delle cisterne.

65. Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVF.
66. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile.
67. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, e si dovrà procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.